



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni bilaterali, già molto buone ed improntate ad uno spirito di fattiva collaborazione - hanno registrato un forte rafforzamento, grazie alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun (17-20 marzo 2016) e a quella del Presidente Biya in Italia (20-22 marzo 2017). Significativo il fatto che in entrambi i casi si è trattato della prima visita di un Capo di Stato e che esse si siano svolte ad appena un anno di intervallo, a testimonianza della crescente intensità e vitalità delle relazioni fra i due Paesi.

Intensa è la cooperazione in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica ed insegnamento della lingua italiana. Ugualmente significativa la cooperazione nel settore culturale: in occasione della visita del Presidente Mattarella a Yaoundé sono state firmate, oltre all'Accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, due nuove intese fra università (la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il *Memorandum of Understanding*, tra la stessa Università di Padova e il Ministero dell'*habitat* e dell'urbanistica, di assistenza tecnica « per uno sviluppo urbano sostenibile e la de-bidonvillizzazione delle città del Camerun »).

Secondo l'Anagrafe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017, ultimo dato disponibile, risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunese ed è offerto presso ses-

santesei istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015, gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676, 456 gli studenti dei corsi di lingua italiana (presso i centri privati).

Inoltre sono state firmate intese fra l'Università di Padova e l'Istituto relazioni internazionali del Camerun (IRIC) e l'Università di Yaoundé II per un *master* in Cooperazione internazionale e con l'Università di Douala per corsi di *master* in architettura, ingegneria e scienze/disegno industriale.

Ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, il Camerun è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto *partner* ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunese introdotto a partire dal 2013.

Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori che ha già dato importanti risultati in questi anni. L'Accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un'ulteriore crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunensi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in Africa centrale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo costituiranno i risultati

tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre effetti sinergici positivi, anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del « Sistema Italia » in Camerun.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articoli 2-3: prevedono, rispettivamente, che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4: offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti.

Articolo 5: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6: favorisce la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i

musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese.

Articolo 7: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8: favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i rispettivi Paesi.

Articolo 9: favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, *design*, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, *medialinternet*); favorisce lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le Parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 10: promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi e facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.

Articolo 11: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13: istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipularne protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri de-

rivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 14: sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché di quelli deri-

vanti dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articoli 15-16: vi si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'Accordo.

Articolo 17: prevede le modalità con le quali le Parti possono denunciare o chiedere una visione o una modifica dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Camerun in ambito culturale, scientifico e tecnico.

Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, della danza, artistiche e del design	MIUR	€ 10.000
Contributi a università camerunensi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua di italiano	MAECI	€ 8.380
Contributi a scuole superiori camerunensi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 7.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 10 docenti camerunensi forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Camerun 10 docenti universitari: 10 biglietti A/R Roma/Yaoundé x € 2.000 ciascuno (*)	MIUR	€ 20.000
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che l'Italia possa offrire annualmente 6 soggiorni di lunga durata (30 giorni), per un importo forfettario di massimo € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Camerun 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MAECI	€ 12.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse	MIUR	€ 15.000
TOTALE	MIUR	€ 25.000
	MIUR	€ 20.000
	MAECI	€ 72.780
	MAECI	€ 12.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 3

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.



Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti camerunensi per un massimo di 9 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 cd. a 2 esperti camerunensi (1 bibliotecario e 1 archivista) (*)(**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Camerun 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 cd.) (*)	MIBAC	€ 4.000
TOTALE	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 4.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MIBAC	€ 10.000

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non comportano oneri a carico del bilancio statale, in quanto la collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. L'unica attività richiesta alle amministrazioni competenti è un'attività di incoraggiamento, che verrà svolta in modalità esclusivamente telematica (bilancio MIBAC, cap. 6530).

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico	MAECI	€ 1.000
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale	MIBAC	€ 1.000



visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia		
TOTALE	MAECI	€ 1.000
	MIBAC	€ 1.000

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza	MIBAC	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 camerunensi un soggiorno di 4 giorni, forfettariamente quantificato in € 480 cd (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
Si prevede l'invio a Yaoundé di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MIBAC	€ 8.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIBAC	€ 26.920
	MIBAC	€ 8.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione tra istituzioni nel settore dello sport.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 11

Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale poiché prevede soltanto la possibilità di partecipare a manifestazioni organizzate dall'altra Parte, partecipazione che viene normalmente assicurata tramite il personale presente presso le rappresentanze diplomatiche in loco.

Art. 12

Dalle previsioni dell'art. 12 non derivano oneri a carico del bilancio statale in quanto le amministrazioni pubbliche competenti si limiteranno a favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.



Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 4 dirigenti in Camerun nel 2021, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MAECI	€ 5.280
	MIBAC	€ 2.640
	MIUR	€ 2.640

Art. 15 e 17

Dagli articoli 15 e 17 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 1	129.780	129.780	129.780
Art. 3	/	/	/
Art. 4	7.380	7.380	7.380
Art. 5	5.920	5.920	5.920
Art. 6	10.000	10.000	10.000
Art. 7	/	/	/
Art. 8	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Art. 9	64.920	64.920	64.920
Art. 10	10.000	10.000	10.000
Art. 11	/	/	/
Art. 12	/	/	/
Art. 13	/	/	10.560
TOTALE	230.000	230.000	240.560

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo è pari a 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	133.160	133.160	138.440
MIUR	45.000	45.000	47.640
MIBAC	51.840	51.840	54.480
TOTALI	230.000	230.000	240.560

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2017, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Pignone Generale dello Stato

21 GIU. 2019

[Firma]



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione in essere, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione.

Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

21 MAG. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE,**

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato,

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, dall'altro,

(qui di seguito denominati "Parti Contraenti")

DESIDEROSI di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 2

Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 3

Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi,

Articolo 4

Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.



Articolo 5Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.
2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 7Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Articolo 9Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

SJ



SJ

Articolo 10**Collaborazione nel settore dello Sport**

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 11**Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili**

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12**Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo**

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13**Commissione Mista**

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 14**Clausola di salvaguardia**

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articolo 15**Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 16**Durata e validità**

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.



SJ

SJ

Articolo 17**Denunce, revisioni e modifiche**

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.


In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo. in due originali.

Fatto a Yaoundé, il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede./

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**IL VICE MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

MARIO GIRO



**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CAMERUN**

**IL MINISTRO
DELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE**

JACQUES FAME NDONGO



